



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: LA SOSPENSIONE COVID TROVA
APPLICAZIONE AL TERMINE ANNUALE PER L'ALIENAZIONE
DELL'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO**

- Sentenza del 02/03/2026, n. 885 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Giud. mon.: Renna

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 175 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - TRIBUTI
ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA
DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE.

Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Immobile preposseduto -
Successiva alienazione - Termine annuale - Sospensione Covid.

Massima

In materia di imposta di registro, resta ferma l'agevolazione "prima casa" nel caso in cui il contribuente, già titolare di un immobile acquistato con tale beneficio, proceda all'acquisto di un secondo immobile destinato a diventare abitazione principale, purché l'immobile preposseduto venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la "sospensione Covid" trova applicazione anche in relazione al predetto termine annuale).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/04/1986, n. 131, Tariffa, Parte prima, art. 1, Nota II *bis*
- L. 2/12/2015, n. 208 art. 1, co. 55
- D.L. 8/04/2020, n. 23, art. 24
- L. 5/06/2020, n. 40

Correlate

- Cass. civ., Sez. 5, n. 2962 del 05/11/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 24478 del 03/09/2025

Anno pubb.

- 2026.